



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE  
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA  
Ufficio III - Politiche del personale della scuola

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE VENETO PER L'A.S. 2006/07**

Il giorno 13 giugno 2006 in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

**TRA**

La delegazione di parte pubblica

**E**

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali

**VISTO**

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2006/07, sottoscritto il 6 giugno 2006 e di seguito denominato C.C.N.I.

**SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**(Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto)**

1. Il presente contratto, ad integrazione del C.C.N.I. sottoscritto in data 6.6.2006, a cui si rimanda per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A..
2. Il contratto ha validità per l'a.s.2006/07.

## **TITOLO I**

### **AREA PERSONALE DOCENTE**

#### **Art. 2**

##### **(Personale avente titolo alla proroga)**

1. Sono disposte d'ufficio le proroghe delle utilizzazioni sui posti di sostegno dei docenti specializzati.
2. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio, dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria (**23 giugno 2006**).
3. Il personale docente già in servizio per l'a.s. 2005/06 e/o nel quinquennio precedente (dal 2001/2002) presso le scuole annesse agli Educandati Statali "Agli Angeli" di Verona e "S.Benedetto" di Montagnana (PD) è utilizzato a domanda presso le predette scuole con priorità. La copertura dei posti che residuano, per tutte le operazioni che seguiranno, non è soggetta a nessuna condizione,.

#### **Art. 3**

##### **(Docenti di sostegno destinatari delle utilizzazioni)**

1. I docenti specializzati per l'insegnamento di sostegno possono chiedere l'utilizzo anche su posti di sostegno relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità purchè provvisti della relativa abilitazione o idoneità.
2. I docenti titolari di posti di sostegno, che non abbiano ottenuto in fase di mobilità l'assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata come prima preferenza, possono chiedere l'utilizzazione sul posto di sostegno, per tale sede, purchè ci sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno e/o gruppo di alunni.  
Tali operazioni saranno effettuate prima della stipula dei contratti a tempo determinato di durata annuale su posti di sostegno.

#### **Art. 4**

##### **(Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore)**

Il personale docente appartenente a ruoli e classi di concorso con personale in esubero che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico .

In questo caso il dirigente del CSA competente, in applicazione di uno specifico provvedimento di delega emanato dal Direttore Generale , contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo

concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

## **Art.5** **(Insegnanti di Religione cattolica)**

Gli insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, sono ,di norma, **confermati d'ufficio** nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente.

I predetti docenti possono chiedere, **entro il 23 giugno 2006:**

- **l'utilizzazione per diversa sede scolastica** nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
- **l'utilizzazione per diverso settore formativo**, sempre nell'ambito dell'insegnamento della Religione Cattolica e della diocesi di titolarità, purchè in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano.  
Analogha domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati..

Possono chiedere altresì, entro la medesima data:

- **l'assegnazione provvisoria** per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da quella di attuale servizio.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per sedi scolastiche ubicate nella **regione Veneto** devono essere indirizzate **al Dirigente del C.S.A.** della provincia in cui hanno sede le Istituzione scolastiche richieste e, per conoscenza, al **Dirigente del C.S.A.** in cui ha sede l'Istituzione Scolastica di attuale servizio, qualora ubicata in provincia diversa.

Il Dirigente che riceve le domande provvederà, su specifica delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, all'emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d'intesa con i competenti Ordinari Diocesani.

Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in **regione diversa** da quella di attuale servizio la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata al competente Ufficio Scolastico Regionale.

Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della sede richiesta.

Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli Ordinari Diocesani interessati.

## **Art. 6** **(Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità)**

1. I Dirigenti dei C.S.A competenti per territorio, utilizzando tutti i posti reperiti, predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da concessione di part – time , esoneri, semiesoneri, comandi, incarichi di presidenza ecc. nonché i posti di sostegno aggiuntivi ed autorizzati in deroga.

2. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà autorizzare, su proposta del Dirigente del C.S.A., nei limiti numerici dei progetti attivati per l'a.s.2005/06, l'attuazione, anche in prosecuzione:
  - a) di iniziative progettuali delle scuole, preferibilmente in rete e con forte caratterizzazione didattica, ;
  - b) di figure professionali di cui alla legge n. 426/88.

I docenti già utilizzati sui progetti attivati per l'a.s.2005/06 e autorizzati anche per l'a.s.2006/07, saranno confermati, a domanda, con precedenza assoluta, sui progetti medesimi.

I C.S.A. informeranno le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti autorizzati dal Direttore Generale dell'U.S.R..

3. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale potrà inoltre autorizzare il funzionamento di progetti di rilevanza regionale, entro i limiti della dotazione organica di diritto definita per l'a.s.2006/07 e in numero congruo alla realizzazione di iniziative ritenute prioritarie dal Ministero dell'Istruzione e assunte come proprie dall'U.S.R. in relazione alle esigenze del territorio.

La Direzione Generale informerà le OO.SS. sul numero e la tipologia dei progetti di rilevanza regionale autorizzati.

4. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'albo del C.S.A. e portato a conoscenza delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente accordo.  
Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.  
Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS.

5. Qualora, esaurite le disponibilità di posti di cui all'art. 3, comma 1 del C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2006 permangano ancora docenti da sistemare, questi ultimi potranno essere utilizzati su posti relativi a progetti eventualmente ancora disponibili dopo aver effettuato le conferme. Tuttavia dovranno risultare coperte, al termine delle operazioni, le ore di insegnamento disponibili che, a tal fine, saranno abbinare con criteri di flessibilità a ore di progetto.
6. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare i Dirigenti dei C.S.A. provvederanno ad utilizzare tali docenti, anche se privi del titolo di specializzazione, su posti di sostegno eventualmente disponibili tenendo conto del titolo di studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle graduatorie permanenti.

Tale utilizzo sarà effettuato dopo le eventuali nuove nomine in ruolo di aspiranti specializzati, inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie permanenti .

Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno potrà essere disposta a prescindere dall'area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio del docente da sistemare.

7. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione su posti di sostegno permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione dell'Istituzione Scolastica indicata per prima nella domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria e di altre due Istituzioni scolastiche viciniori individuate dal C.S.A.  
Nel caso in cui il docente interessato non abbia presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sarà interpellato per la scelta della prima Istituzione scolastica di assegnazione.
8. I docenti che, a seguito di riduzione del numero delle classi conseguente all'applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, vengono a trovarsi in situazione di soprannumero totale o parziale, saranno utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del C.C.N.I., tranne che gli stessi non chiedano di partecipare alla fase delle utilizzazioni provinciali con domanda da presentare entro il 23 giugno 2006.
9. I posti e le ore disponibili presso gli Educandati concorrono a determinare il quadro complessivo delle disponibilità, sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei docenti con priorità sia per quanto riguarda le eventuali successive operazioni.

#### **Art. 7**

#### **(Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado)**

Nei confronti dei docenti titolari nella scuola secondaria di primo grado che, in attuazione della normativa vigente, conseguono una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento per effetto dell'applicazione degli assetti orari previsti dalla riforma, si applicano le disposizioni e le sequenze operative previste dall'art.6 del C.C.N.I.)

#### **Art. 8**

#### **(Termine di presentazione delle domande e modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria)**

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere prodotte **entro il 23 giugno 2006.**

I Centri Servizi Amministrativi, dopo aver assegnato la sede definitiva d'ufficio sulla Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.), anche in soprannumero, ai docenti di scuola secondaria immessi in ruolo nell'a.s.2005/06 ed eventualmente rimasti ancora in sede provvisoria dopo i movimenti relativi all'a.s.2006/07, provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo i docenti ai quali non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

#### **Art. 9**

#### **(Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia)**

Ai sensi dell' art. 7, comma 7, del C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2006 i docenti titolari in scuole del

Comune di Venezia, possono richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purchè il movimento richiesto sia da centro storico e isole a terraferma e viceversa.

**Art. 10**  
**(Scambio di cattedre tra coniugi e conviventi)**

Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di cattedre fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

**TITOLO II**

**AREA PERSONALE A.T.A.**

**Art. 11**  
**(Termine di presentazione delle domande e modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria)**

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, comprensive di quelle di cui al successivo art. 15, devono essere prodotte **entro il 30 giugno 2006.**

I Centri Servizi Amministrativi provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo il personale A.T.A. al quale non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

**Art. 12**  
**(Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia)**

Ai sensi dell' art. 18, comma 5, del C.C.N.I. sottoscritto il 6.6.2006 il personale A.T.A. titolare in scuole del Comune di Venezia, può richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purchè il movimento richiesto sia da centro storico e isole a terraferma e viceversa.

**Art. 13**  
**(Criteri di determinazione delle disponibilità)**

1. Il quadro complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili accertati in applicazione della normativa vigente , compresi i posti disponibili per
2. concessione del part- time, purchè si formino posti interi nella stessa Istituzione Scolastica, e i posti disponibili per assenze fino al 31 agosto.
3. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1, il quadro complessivo potrà comprendere anche le seguenti disponibilità fermo restando che, al termine delle operazioni, non dovranno risultare scoperti posti utili per il conferimento di contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche:
  - a) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici e alle esigenze di diffusione di tecnologie multimediali;
  - b) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso l'Ufficio Scolastico Regionale o presso i Centri Servizi Amministrativi, in applicazione dell'art. 12, lettera f) del C.C.N.I.

**Art. 14**  
**(Criteri di determinazione delle disponibilità per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)**

1. Qualora le unità di D.S.G.A. siano superiori alle disponibilità individuate in base all'art. 12, comma 1, si procederà alla loro utilizzazione come segue:
  - a) copertura di tutte le sedi disponibili nell'ambito della provincia di titolarità;
  - b) sostituzione nelle Istituzioni Scolastiche relativamente ad assenze che si protraggono presumibilmente fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
  - c) copertura dei posti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera b).

Quale criterio per le operazioni di cui sopra viene data priorità all'istituto della conferma nella scuola o nel servizio svolto nell'anno scolastico in corso.

2. Tale personale potrà essere utilizzato, a domanda, anche in altra provincia su posti vacanti o disponibili nelle istituzioni scolastiche.

**Art. 15**  
**(Scambio di posti tra coniugi e conviventi)**

Nell'ambito della fase delle assegnazioni provvisorie è possibile lo scambio di posti fra coniugi o conviventi anche tra province diverse purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

## **Art.16**

**(Criteri e modalità per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico)**

Con successiva sequenza contrattuale saranno definite le modalità di sostituzione del D.S.GA anche in relazione alle procedure connesse all'applicazione dell'art. 7 del C.C.N.L. del 24.7.2003.

## **Art. 17**

**(Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel C.C.N.I. sottoscritto il 6 giugno 2006.

Per la parte pubblica:

F.to Dott. ssa Carmela Palumbo

F.to Dott. ssa Rita Marcomini

Per le OO.SS. Regionali

C.G.I.L. Scuola F.to Antonio Giacobbi

C.G.I.L. Scuola F.to Luigi Rossi

C.I.S.L. Scuola F.to Umberto Nin

U.I.L. Scuola F.to Roberto Checcacci

S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L. F.to Leopoldino Lago

S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L. F.to Salvatore Auci